

Sistri, nuova proroga e vecchi adempimenti

Ancora proroga per il Sistri, il sistema di tracciabilità dei rifiuti. Lo slittamento dei termini, sollecitato anche dall'on. Realacci in un'apposita interrogazione, è stato disposto con l'articolo 9 del decreto legge cosiddetto "milleproroghe" (decreto legge 31 dicembre 2014 n. 192) che proroga fino al 31 dicembre 2015 il cosiddetto "doppio regime", vale a dire l'obbligo di rispettare le previsioni in materia di registro di carico e scarico, formulario di trasporto e invio della comunicazione annuale al catasto dei rifiuti (Mud), come disciplinati dalle norme antecedenti alle modifiche apportate al codice ambientale con il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205.

La medesima disposizione prevede, fino alla stessa data del 31 dicembre 2015, la non applicazione delle sanzioni relative al Sistri. In merito, però, alla decorrenza delle sanzioni previste dall'articolo 260 bis, commi 1 e 2, del codice ambientale, riferite alla omessa iscrizione ed all'omesso versamento del contributo, la proroga è disposta solo fino al 1° febbraio 2015.

Sulla base delle norme approvate, quindi, ai soggetti obbligati che non provvedano all'iscrizione, a partire dal 1° febbraio 2015 (fatte salve eventuali ulteriori proroghe o modifiche normative che potrebbero intervenire in sede di conversione in legge del decreto milleproroghe) potrebbero essere contestate le sanzioni per la mancata iscrizione.

Con specifico riferimento alle imprese agricole, si ricorda che il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 126, del 24 aprile 2014 esonera completamente dall'obbligo di adesione, a prescindere dal numero dei dipendenti dell'impresa, le imprese agricole e le imprese della pesca e dell'acquacoltura iscritte nell'albo speciale delle imprese agricole che conferiscano i propri rifiuti nell'ambito di un circuito organizzato di raccolta, definito, nel codice ambientale, come sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti.

All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione.

Pertanto, gli imprenditori agricoli non sono obbligati all'iscrizione al Sistri a condizione che dimostrino di aver stipulato un contratto di servizio con il gestore di una piattaforma di conferimento, sulla base di una convenzione quadro stipulata da Coldiretti con il gestore medesimo, o di un accordo di programma definito con gli enti locali.

Nel caso in cui un'impresa agricola abbia in precedenza provveduto all'iscrizione al Sistri e rientri, sulla base delle disposizioni vigenti, nelle ipotesi di esonero, è necessario effettuare le procedure

aveva assicurato che avrebbe definito modalità semplificate per la cancellazione dal sistema dei soggetti iscritti non più tenuti ad aderirvi, nonché per la restituzione dei dispositivi.

In mancanza, allo stato, di una procedura ufficiale di riferimento, nelle more dei chiarimenti ministeriali, Coldiretti ha indicato alle Federazioni e comunicato al Ministero dell'ambiente medesimo le modalità con cui si ritiene possibile procedere alla cancellazione dal sistema ed alla restituzione delle chiavette usb.